



Comune di Darfo Boario Terme

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 70 del 29/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2022 (CONFERMA ALIQUOTE PREESISTENTI)

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 19:00, con modalità a distanza, tramite videoconferenza, come previsto dall'art. 1 lettera d) punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione – seduta ordinaria sotto la presidenza del Sig. Riccardo Bonù - Presidente del Consiglio. Risultano:

N.	Cognome e Nome		P	A
1	MONDINI EZIO	Sindaco	SI	
2	VALZELLI OLIVIERO	Consigliere Anziano	SI	
3	GAIONI LUIGINA	Consigliere	SI	
4	MENSI DAMIANO	Consigliere	SI	
5	ANTONELLI SILVIA	Consigliere	SI	
6	MARINI SIMONA	Consigliere	SI	
7	FICARRA ALBERTO	Consigliere	SI	
8	BONU' RICCARDO	Consigliere	SI	
9	BONO GIOVANNI	Consigliere	SI	
10	ZIGLIANI ROBERTA	Consigliere	SI	
11	DUCOLI FABIO	Consigliere	SI	
12	ROSSI GIANPAOLO	Consigliere	SI	
13	BENEDETTI FRANCESCA	Consigliere	SI	
14	BASSI ANDREA	Consigliere	SI	
15	GHIRARDELLI DANIELA	Consigliere		SI
16	BIANCHI FABIO	Consigliere	SI	
17	ABONDIO IRENE	Consigliere	SI	

PRESENTI: 16

ASSENTI:1

Sono presenti gli Assessori: PICCINELLI DORALICE, FRANZONI GIACOMO, BENEDETTI OSVALDO, CRISTINI ATTILIO, BONETTI KATIA

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino Bernardi

Le modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza sono stabilite dal vigente regolamento per la disciplina delle videoconferenze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6 del 30/03/2021.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Copia cartacea conforme all'originale digitale, riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale.

Documento firmato digitalmente da MARINO BERNARDI, RICCARDO BONU'.

Darfo Boario Terme, 02/05/2022.

Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Cinzia Cavallini

Il **Presidente del Consiglio Comunale** introduce l'argomento posto al punto n. 11 all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore al bilancio.

Prende quindi la parola l'**Assessore dott. Osvaldo Benedetti**, il quale informa i signori Consiglieri che si rende necessario determinare le aliquote e le detrazioni afferenti la nuova IMU per l'anno 2022 e che l'Amministrazione Comunale intende confermare quanto già deciso per l'annualità 2021.

Ricorda che la proposta è stata esaminata dalle tre Commissioni consiliari permanenti riunite nella seduta congiunta del 20/12/2021.

Il **Presidente del Consiglio Comunale** dichiara quindi aperto il dibattito.

Dopo di ch ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa dell'Assessore con delega al bilancio, Dott. Osvaldo Benedetti;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali contenuti nella propria deliberazione n. 61 in data odierna, che qui si intendono integralmente riportati;

PREMESSO che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- con propria precedente deliberazione n. 21 del 30/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU;
- con propria precedente deliberazione n. 22 del 30/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare le aliquote della "nuova" IMU in vigore per l'anno 2020;
- con propria precedente deliberazione n. 56 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare le aliquote della "nuova" IMU in vigore per l'anno 2021;

CONSIDERATO che il citato articolo 1 della Legge n. 160/2019:

- al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- al comma 740 specifica che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta e conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddeffa norma, l'imposta si applica agli immobili presenti sul territorio comunale, cos  come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unit  immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, l'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- al comma 741 definisce gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- al comma 742 definisce il Comune soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla "nuova" IMU;
- al comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la "vecchia" IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTO il comma 750 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133) nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni - in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 - hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che:

- la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della "nuova" IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;
- alla data attuale, il MEF non ha ancora provveduto alla pubblicazione del prospetto delle aliquote e, pertanto, si demanda la sua compilazione ed il caricamento nel portale al Responsabile del servizio tributi, dando atto che, qualora l'impianto tariffario che si va ora ad approvare non fosse conforme la prospetto MEF, il Consiglio Comunale provvederà alla ri-approvazione delle aliquote IMU entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché, qualora necessario, all'adozione di variazione al bilancio di previsione 2022/2024;

ATTESO che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i Regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, ed il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione avrebbe comportato l'applicazione delle aliquote della "nuova" IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore dell'I.C.F. consentendo, fra le varie casistiche, la

possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

PRESO ATTO che nell'art. 20 del regolamento “nuova IMU” sono state previste alcune fattispecie di particolare attenzione alle quali l'Amministrazione può prevedere il riconoscimento di aliquote ridotte;

RITENUTO per l'anno 2022 confermare l'articolazione delle aliquote già in essere per l'anno 2021 per il Comune di Darfo Boario Terme, come da prospetto seguente:

 Comune di DARFO BOARIO TERME	ALIQUOTE 2022
Aliquota ordinaria	1,10%
Abitazione principale non di lusso e relative pertinenze	ESENTE
Abitazione principale di lusso (cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze - detrazione Euro 200,00	0,60%
Pertinenze diverse da abitazione principale (secondo C6 o C2 o C7 dell'abitazione principale) - aliquota ordinaria	1,10%
Abitazioni di anziani/disabili in casa di riposo e relative pertinenze (da A2 a A7) - art. 7, c. 1, lett .f	0,00%
Abitazioni di anziani/disabili in casa di riposo e relative pertinenze (A1-A8-A9) - art. 20, c. 1, lett. i - Detrazione Euro 200,00	0,60%
Abitazioni AIRE e relative pertinenze (A1-A8-A9) per il quale è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". art. 20 c.1 lett. e) - detrazione Euro 200,00	0,60%

Abitazioni AIRE e relative pertinenze (A2-A7) per il quale è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" - art. 20 c.1, lett. e)	0,00%
Terreni agricoli	ESENTE (terr.montano)
Aree edificabili	1,10%
Abitazioni tenute a disposizione, locatate ecc.	1,10%
Immobili e pertinenze locati a canone concordato (riduzione imponibile al 75%) - aliquota ordinaria	1,10%
Immobili e pertinenze in comodato gratuito - contratto registrato Agenzia Entrate - Legge di Stabilità 28.12.2015 n. 208 – Base imponibile ridotta del 50% (aliquota ridotta art. 20 c. 1 lett.b)	0,46%
Immobili strumentali attività agricola	0,10%
Immobili di cat. A1-A8-A9 di cooperative edilizie e proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e per alloggi regolarmente assegnati degli IACP (art. 20 c. 1 lett. h) - detrazione Euro 200,00	0,80%
Immobili cat. D2 - alberghi	0,96%
Immobili cat. D3	1,02%
Immobili cat. C1	1,02%
Immobili posseduti e utilizzati dalle ONLUS (art. 21 D.lg 04.12.1997 n. 460) - art. 20 c. 1 lett. j	0,48%
per tutto quanto non incluso nella presente tabella, si applica l'aliquota ordinaria che per il Comune di Darfo Boario Terme è pari all'1,10%	

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2022/2024 ed in particolare il Documento Unico di Programmazione, in corso di approvazione, dal quale risulta la volontà dell'Amministrazione Comunale di mantenere inalterate le aliquote IMU per l'anno 2022;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

Copia cartacea conforme all'originale digitale, riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale.

Documento firmato digitalmente da MARINO BERNARDI, RICCARDO BONU'.

Darfo Boario Terme, 02/05/2022.

Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Cinzia Cavallini

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

DATO ATTO che la proposta in argomento è stata esaminata dalle Commissioni consiliari permanenti "Affari istituzionali", "Bilancio e sviluppo economico" ed "Affari sociali, territorio e ambiente" nella seduta congiunta del 20/12//2021;


VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore finanziario e tributi, Dott.ssa Cinzia Cavallini;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Rossi Gianpaolo, Benedetti Francesca, Bassi Andrea, Bianchi Fabio ed Abondio Irene) ed astenuti nessuno, espressi in forma palese per appello nominale e risultanti nella tabella di votazione depositata agli atti;

D E L I B E R A

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2022, confermando quelle già in essere nel 2021;
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;

4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

 Comune di DARFO BOARIO TERME	ALIQUOTE 2022
Aliquota ordinaria	1,10%
Abitazione principale non di lusso e relative pertinenze	ESENTE
Abitazione principale di lusso (cat.A1, A8 e A9) e relative pertinenze - detrazione Euro 200,00	0,60%
Pertinenze diverse da abitazione principale (secondo C6 o C2 o C7 dell'abitazione principale) - aliquota ordinaria	1,10%
Abitazioni di anziani/disabili in casa di riposo e relative pertinenze (da A2 a A7) - art.7, c.1, lett.f	0,00%
Abitazioni di anziani/disabili in casa di riposo e relative pertinenze (A1-A8-A9) - art.20, c.1, lett.i - Detrazione Euro 200,00	0,60%
Abitazioni AIRE e relative pertinenze (A1-A8-A9) per il quale è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". art.20 c.1 lett.e) - detrazione Euro 200,00	0,60%
Abitazioni AIRE e relative pertinenze (A2-A7) per il quale è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" - art.20 c.1, lett.e)	0,00%
Terreni agricoli	ESENTE (terr. Montano)
Aree edificabili	1,10%
Abitazioni tenute a disposizione, locatè ecc.	1,10%
Immobili e pertinenze locati a canone concordato (riduzione imponibile al 75%) - aliquota ordinaria	1,10%
Immobili e pertinenze in comodato gratuito - contratto registrato Agenzia Entrate - Legge di Stabilità 28.12.2015 n. 208 – Base imponibile ridotta del 50% (aliquota ridotta art.20 c.1 lett.b)	0,46%
Immobili strumentali all'attività agricola	0,10%

Immobili di cat. A1-A8-A9 di cooperative edilizie e proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e per alloggi regolarmente assegnati degli IACP (art.20 c.1 lett.h) - detrazione Euro 200,00	0,80%
Immobili cat. D2 - alberghi	0,96%
Immobili cat. D3	1,02%
Immobili cat. C1	1,02%
Immobili posseduti e utilizzati dalle ONLUS (art. 21 Dlg 04.12.1997 n. 460) - art.20 c.1 lett.j	0,48%
per tutto quanto non incluso nella presente tabella, si applica l'aliquota ordinaria che il Comune di Darfo Boario Terme è pari all'1,10%	

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del federalismo fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
6. di prendere atto del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, allegato al presente provvedimento;
7. di demandare all'ufficio segreteria e all'ufficio urbanistica, per quanto di competenza, gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;
8. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Quindi, tenuto conto che trattasi di atto prodromico all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2023-2024, con separata votazione - per acclamazione - la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Riccardo Bonù

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marino Bernardi



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
Provincia di Brescia

PARERE TECNICO EX ART. 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 (T.U.E.L.)

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2022
(CONFERMA ALIQUOTE PREESISTENTI)

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI, esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della proposta in oggetto.

li, 10/12/2021

Il Responsabile del Settore
CINZIA CAVALLINI / INFOCERT SPA



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
Provincia di Brescia

DELIBERA N. 70 DEL 29/12/2021
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2022
(CONFERMA ALIQUOTE PREESISTENTI)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il:
10/01/2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Marino Bernardi / INFOCERT SPA



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
Provincia di Brescia

DELIBERA N. 70 DEL .29/12/2021.
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2022
(CONFERMA ALIQUOTE PREESISTENTI)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/01/2022

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale
Marino Bernardi / INFOCERT SPA